

Su relazione del Sindaco Presidente, integralmente riportata sui nastri della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Con decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- L'art. 6 del D.LGS. 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n.662 del 23/12/1996 stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati o posseduti da Enti senza scopi di lucro;
- *La legge n. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 55 stabilisce*
 1. al punto 2 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 2. al punto 3 che " A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio".
- *La legge n. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 56 stabilisce*
 1. che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Vista la *legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)* ed in particolare
 1. il comma 156 che, modificando l'art. 6 comma 1 - 1° periodo della legge 504/92, ha attribuito al Consiglio Comunale il compito di deliberare le aliquote I.C.I.;
 2. il comma 173 che, modificando la legge 504/92 ed in particolare l'art. 8 comma 2 ha specificato che "per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica".

Visto l'art. 1 del D.L. 93 del 27.5.2008 convertito con legge n. 126 del 24.7.2008 che recita:

1. a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 - A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del citato decreto n. 504/1992";

Ricordato inoltre che :

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 155 del 15/10/2007 e del Consiglio Comunale n. 61 in data 20/12/2007 sono state approvate per l'anno 2008 le aliquote ICI come segue
 - abitazione principale 5,50 per mille
 - altre abitazioni (gruppo A escluso A/10) 7,00 per mille
 - fabbricati gruppo A/10-B-C-D 6,00 per mille
 - aree edificabili 7,00 per mille

nonché è stata deliberata la detrazione per abitazione principale per un importo di €103,29;

Riesaminata la struttura del bilancio attuale e constatata :

- la progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ;
- gli oneri connessi al rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali;
- la crescita inflazionistica dei prezzi dei beni e servizi acquisiti ;

Ricordato infine che, a decorrere dall'annualità 2000, l'Amministrazione Comunale incassa direttamente su un proprio conto corrente postale l'ICI versata in autoliquidazione dai contribuenti di Lanzo Torinese (ccp n° 12929105 intestato a COMUNE DI LANZO TORINESE -ICI -SERVIZIO TESORERIA-S.GIOVANNI BOSCO 33 - 10074 LANZO TORINESE);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 30.10.2008 che propone al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2008 delle aliquote ICI approvate nel 2008;
 Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato;
 Dopo ampia discussione;
 Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (FILIPPIN Matteo) su 16 Consiglieri presenti e 15 votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare le aliquote I.C.I. per il 2009 nella misura seguente:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	Detrazione (in Euro)
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	6	
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (u.i. cat A esclusi A10)	7	
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO RISIEDA ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE	5,5	103,29
AREE EDIFICABILI	7	

- di approvare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 nella misura di € 103,29;
- di approvare le seguenti agevolazioni con il limite di usufruire della detrazione di 103,29 solo una volta e per una sola unità immobiliare:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	Detrazione (in Euro)
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE , A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA E RELATIVE PERTINENZE	5,5	103,29
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO (GENITORI-FIGLI) O AD AFFINI DI 1° GRADO (SUOCERI, GENERO O NUORA) A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE	5,5	103,29

Con n. 16 voti favorevoli su 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

MP/